

Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla [Legge 27/12/2019, n. 160](#)

Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019, sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Per quanto attiene il Canone Unico Patrimoniale esposizione pubblicitaria consultare la pagina dedicata

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al competente

ufficio comunale, secondo le modalità indicate. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile dell'Area cui appartengono gli uffici sottoindicati:

#### **Ufficio Sviluppo Economico:**

occupazioni temporanee con attrazioni dello spettacolo viaggiante e simili;

occupazioni temporanea per attività edilizia;

#### **Ufficio Tributi:**

- regolarizzazione dei passi carrabili situati sui tratti provinciali;

- occupazioni con passi carrabili di nuova costruzione o modifica dei preesistenti;

La concessione amministrativa di occupazione di suolo è rilasciata dagli Uffici succitati che curano la procedura relativa alla verifica dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata e della relativa riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico.

Le richieste di rilascio di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area, da apporre agli accessi a norma del codice della strada (art. 120, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 495/92) devono essere indirizzate all'Ufficio Tributi. A tal fine è dovuto da parte del richiedente il rimborso delle spese sostenute dal Comune per la fornitura del medesimo.

#### **Per NUOVA CONCESSIONE**

Fare richiesta di concessione all'occupazione di suolo pubblico all'ufficio competente

[Richiesta concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche](#)

#### **Per RINNOVO**

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

[Richiesta di occupazione permanente spazi e aree pubbliche per il mantenimento di passo/i carrabile/i esistente/i](#)

## Per PROROGA

Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

## Per RINUNCIA

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente.

*Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio*

*della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. 160/2019 con il sistema di pagamento PagoPa.*

*Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, è fissato al 30 aprile di ogni anno.*

*3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore o uguale a Euro 2.00 e sempre che non si tratti di quota parte per occupazioni realizzate sulla medesima area;*

*4. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di importo superiore a Euro 258.23, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato su richiesta del titolare della concessione in due rate di eguale importo, come di seguito descritto:*

*a) per le occupazioni temporanee:*

- prima rata al rilascio della concessione;*
- seconda rata alla scadenza dell'occupazione;*

*b) per le occupazioni permanenti:*

- prima rata al rilascio della concessione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno,*
- seconda rata entro i successivi trenta giorni se trattasi di prima annualità ovvero entro i mesi di aprile e luglio in via ordinaria;*

*- l'importo del canone deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore ai 50 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore.*

*5. Per le esposizioni pubblicitarie, qualora l'importo del canone superi Euro 1.500.00 il pagamento del canone dovuto può essere effettuato su richiesta del titolare in rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.*